

TITOLLO VIII.

Dell' ordine della Corona di ferro.

§. I.

Creazione ed organizzazione.

Art. LIX.

Affine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizi resi alla Corona tanto nella carriera delle Armi, che in quella dell' Amministrazione, della Magistratura, delle Lettere, e delle Arti, sarà istituito un Ordine sotto la denominazione di *Ordine della Corona di ferro.*

Art. LX.

Quest' Ordine sarà composto di cinquecento Cavalieri, cento Commendatori, e venti Dignitarj.

Art. LXI.

I Re d' Italia saranno Gran Maestri dell' Ordine.

Nulla di meno l' Imperatore e Re NAPOLEONE, nella sua qualità di Fondatore, ne conserverà finchè vive, il titolo e le funzioni di cui Essi non godranno che dopo Lui.